

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 3 del 2018, che ha demandato ad uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, la disciplina delle norme relative all'elezione degli organi, ivi comprese le commissioni d'albo, il regime di incompatibilità e il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali, i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli ordini, la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi, la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli ordini e delle federazioni, l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate, nonché le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;

VISTO il decreto del Ministero della salute 15 marzo 2018, recante “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

ACQUISITI i pareri favorevoli delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e s.m.i.;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nella adunanza del

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del

RITENUTO di dovere dare attuazione all'articolo 4, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Capo I - Albi professionali

ART. 1

(Tenuta, compilazione e pubblicazione degli albi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

2. L'Ordine cura la tenuta anche informatizzata degli albi dei professionisti, e laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi.

3. Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine procede al costante aggiornamento dell'albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.

4. Entro due giorni lavorativi da ogni variazione ciascun Ordine provvede, a proprie spese, alla pubblicazione telematica, sul proprio sito web dei rispettivi albi professionali, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679.

5. L'albo pubblicato è formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio professionale, ove comunicato dall'iscritto, il domicilio digitale, la data di iscrizione nell'albo, il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio, i provvedimenti disciplinari e i provvedimenti che, a qualsiasi titolo, incidono sull'esercizio professionale, per i cinque anni successivi al termine di efficacia finale. Per domicilio professionale si intende il luogo ove l'iscritto esercita prevalentemente la professione. Oltre il numero progressivo è indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'albo. L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età, ossia il più anziano.

6. In apposita colonna dell'albo dei professionisti sono indicati i titoli di specializzazione e i titoli abilitanti previsti dalle norme comunitarie e riconosciuti dalla normativa vigente; per ciascuno di essi sono indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.

7. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti tenuto dalla Federazione nazionale. Gli Ordini sono tenuti a dare alle Federazioni nazionali comunicazione, per via telematica sincrona, delle variazioni degli albi territoriali ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale. L'albo unico è pubblicato sul sito della Federazione nazionale, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679.

ART.2
(Iscrizione all'albo professionale)

1. La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, il domicilio o il domicilio professionale e deve essere corredata, oltre della copia di un documento di identità, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 3 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti:

- a) data, luogo di nascita e codice fiscale;
- b) residenza;
- c) domicilio o elezione di domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine;
- d) cittadinanza;
- e) godimento dei diritti civili;
- f) possesso del titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore ovvero titolo equipollente o equivalente, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- g) di aver riportato o non aver riportato condanne penali e di essere o non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa applicabile agli enti pubblici;
- h) pagamento della tassa di iscrizione e ogni altro contributo o tassa ove dovuto;
- i) l'indirizzo del domicilio digitale;
- l) eventuali altri titoli professionali, con l'indicazione dell'autorità, del luogo e della data di rilascio;
- m) possesso di altri requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della professione.

2. L'iscritto è tenuto a comunicare ogni modifica dei dati di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni dall'avvenuta variazione.

3. La società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34.

4. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza, mantenendo attivo l'indirizzo del domicilio digitale.

5. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che si trovano in una delle condizioni che comporta la radiazione dall'albo, salvo che sussistano le condizioni previste ai fini della riammissione nello stesso.

6. I cittadini appartenenti ad un Paese dell'Unione europea possono iscriversi al rispettivo albo professionale, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni.

7. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi al rispettivo albo professionale, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento della qualifica professionale effettuato dal Ministero della salute, ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e

successive modifiche, nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano.

8. Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio dell'Ordine delibera, su proposta della relativa Commissione di albo, nel caso di Ordine con più albi professionali, nel termine di sessanta giorni. Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione nell'albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento della tassa di iscrizione e della tassa sulle concessioni governative. Della eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all'interessato e, solo dell'eseguita iscrizione, all'Ente di previdenza e assistenza ove prevista obbligatoriamente l'iscrizione.

9. Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'albo, o nel caso del decorso del termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito.

10. L'iscrizione nell'albo consente l'esercizio della professione su tutto il territorio della Repubblica italiana, fatta salva diversa previsione di legge.

11. È in facoltà dell'iscritto in un albo di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione ha trasferito la propria residenza o domicilio o domicilio professionale. La domanda dev'essere presentata all'Ordine suindicato e a corredo di essa deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante:

- a) la non sussistenza di cause preclusive indicate dal comma 14;
- b) l'iscrizione all'albo dell'Ordine di provenienza con l'indicazione della data e del numero di iscrizione;
- c) l'assenza di morosità nel pagamento dei contributi nei confronti dell'Ordine di provenienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. g) e nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

12. Il Consiglio delibera sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 11. L'iscrizione nel nuovo albo è comunicata contestualmente all'Ordine di provenienza, che provvede d'ufficio entro due giorni alla cancellazione e alla trasmissione all'Ordine di trasferimento della documentazione dell'interessato in formato digitale. La delibera di cancellazione ha efficacia dalla data di iscrizione all'albo dell'Ordine di trasferimento.

13. Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di trasferimento o nel caso del decorso del termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito.

14. Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il professionista che si trovi sottoposto a misura di sicurezza o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

ART.3

(Cancellazione dall'albo professionale)

1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo d'ufficio, o su richiesta della competente Commissione di albo, nel caso di Ordine con più albi professionali, o su richiesta del Ministro della salute o del Procuratore della Repubblica nei casi di:

- a) perdita del godimento dei diritti civili;
- b) accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni;
- c) richiesta dell'interessato;
- d) morosità nel pagamento dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lett. g), e dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni; si considera moroso l'iscritto che entro il primo gennaio dell'anno successivo non ha ottemperato ai versamenti dovuti nell'anno precedente.
- e) trasferimento all'estero, salvo il caso dell'articolo 2, comma 4 del presente decreto.

2. Nel caso di trasferimento della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto ad altra circoscrizione o all'estero, la cancellazione dall'albo deve essere pronunciata entro due giorni dalla notizia del trasferimento, salvo quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 14.

3. La cancellazione, ad eccezione dei casi di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2 e nel caso di accertata irreperibilità dell'iscritto non può essere pronunciata se non dopo avere sentito l'interessato. Il Presidente dell'Ordine comunica all'interessato, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti a tre convocazioni per tre mesi consecutivi, si procederà alla cancellazione dall'albo in sua assenza.

4. Non si può procedere alla cancellazione dal momento dell'invio al professionista dell'invito a riferire sui fatti oggetto della segnalazione di cui all'articolo 28, comma 4, e nei casi di sospensione di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del presente decreto.

5. Il professionista cancellato dall'albo è, a sua richiesta, reinscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione. Per la reinscrizione si applicano le disposizioni che regolano le iscrizioni.

6. Qualora il Consiglio ometta di disporre la cancellazione nei casi previsti dai commi 1 e 2, provvede il Ministro della salute su richiesta della Federazione nazionale di riferimento.

7. La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

Capo II – Elezioni e Assemblee

Titolo I - Elezioni

ART.4

(Elezioni degli organi degli Ordini)

1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni confluenti nei corrispondenti albi;
 - d) il Collegio dei revisori.

2. Ogni quattro anni, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del Presidente dell'Ordine si tiene l'Assemblea degli iscritti regolarmente convocata per la elezione del nuovo Consiglio direttivo, e qualora l'Ordine comprenda più albi, delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori.

3. Fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, il Consiglio direttivo degli Ordini è composto da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento, e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento.

4. Per la composizione del Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche e degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si applicano le disposizioni previste dai decreti del Ministro della salute adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, per la professione sanitaria di medico chirurgo, la Commissione d'albo è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo, e per la professione odontoiatrica, la Commissione d'albo è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila.

6. Per la composizione della Commissione d'albo all'interno degli Ordini delle professioni infermieristiche e degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si applicano le disposizioni previste dai decreti del Ministro della salute adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, il Collegio dei revisori è composto dal Presidente iscritto nel registro dei revisori legali, individuato e nominato dal Consiglio direttivo eletto e da tre componenti eletti iscritti agli albi professionali, di cui uno supplente. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto della Federazione nazionale di riferimento l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

8. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo, delle Commissioni d'albo e dei componenti iscritti agli albi del Collegio dei revisori, è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

9. Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuando le procedure operative previa verifica e validazione delle rispettive Federazioni nazionali, ai sensi del regolamento sulle operazioni elettorali da adottare ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

10. Ciascun Ordine garantisce la piena accessibilità degli iscritti alle operazioni elettorali, in ragione del loro numero, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche dell'Ordine, anche mediante lo svolgimento delle votazioni in più sedi, applicando le procedure operative validate dalle rispettive Federazioni nazionali.

11. L'avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni, la sede o le sedi delle votazioni. Ai fini della validità della convocazione è sufficiente la prova dell'avvenuto invio dell'avviso. L'Ordine e la relativa Federazione nazionale pubblicano sul proprio sito istituzionale il calendario delle convocazioni. L'avviso di convocazione può essere unico e prevedere anche le date della eventuale seconda e terza convocazione. Dopo l'invio dell'avviso di convocazione e durante l'intera durata delle procedure elettorali, ivi incluso nel caso di sospensione delle stesse, il Consiglio dell'Ordine dovrà comunque procedere ad effettuare nuove iscrizioni, trasferimenti o cancellazioni.

12. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.

ART.5

(Elettorato attivo e passivo, incompatibilità, inconfiribilità e limite dei mandati)

1. Il numero dei componenti degli organi da eleggere viene stabilito in base al numero degli iscritti risultanti alla data di convocazione dell'assemblea elettorale. Hanno diritto al voto tutte le persone fisiche iscritte agli albi degli Ordini, compresi i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori che risultino iscritti al momento di apertura dell'assemblea elettorale. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli iscritti che alla data di apertura dell'assemblea elettorale risultino sospesi con provvedimento definitivo dall'esercizio professionale. Sono eleggibili coloro che risultano iscritti e non sospesi con provvedimento definitivo alla scadenza del termine di cui al comma 6, che possono candidarsi singolarmente o nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai componenti da eleggere in ciascuno di tali organi. Non è possibile candidarsi in più liste o in una lista e singolarmente per il medesimo organo ferma restando la facoltà di candidarsi per più organi singolarmente. Per le elezioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, ciascun iscritto all'Ordine ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di albi ai quali è iscritto nello stesso Ordine; per le elezioni delle Commissioni di albo, ciascun iscritto ha diritto ad un voto per ciascun albo ai quali è iscritto.

2. Non sono eleggibili gli iscritti agli albi degli Ordini nominati componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 4, comma 2, e 8, comma 20, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni.

3. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

4. Le liste di candidati alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori devono contenere almeno il 20% di candidati di genere diverso, se presenti tra gli iscritti all'albo e almeno il 20% di iscritti di età non superiore ai 45 anni. Il requisito di età può essere assorbito dal requisito di genere.

5. Le liste di candidati, opportunamente denominate, e le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell'Ordine ovvero da altri soggetti previsti dalla normativa vigente.

6. Le liste di candidati e le singole candidature di cui al comma 5, devono essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine, previa autenticazione delle firme. L'Ordine provvede, entro tre giorni, alla pubblicazione delle liste di candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

7. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.

8. Il mancato rispetto di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 comporta l'esclusione della lista dei candidati o della candidatura singola dalle elezioni.

9. Il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

10. L'Ordine non svolge ruoli di rappresentanza sindacale.

ART. 6 (Composizione dei seggi)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle liste e delle candidature singole, il presidente uscente procede alla costituzione del seggio elettorale del quale fanno parte:

- a) tre iscritti più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non candidati alle elezioni, due dei quali con funzioni di scrutatori;
- b) l'iscritto più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non candidato alle elezioni, che esercita le funzioni di segretario.

2. Non possono far parte del seggio elettorale coloro che abbiano rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con soggetti candidati.

3. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a), individuano al loro interno il presidente di seggio.

4. In sede di costituzione del seggio dovranno essere individuati, oltre ai componenti effettivi, anche i componenti supplenti.

5. Una volta costituito, il seggio determina il quorum per la validità delle elezioni degli organi da eleggere riferito al numero degli aventi diritto al voto alla data dell'apertura dell'assemblea elettorale.

6. Decorse tre ore dalla costituzione dell'assemblea elettorale, qualora sia impossibile procedere alla costituzione del seggio, il presidente uscente, constatata tale circostanza, redige un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine. In caso di mancata costituzione del seggio in prima convocazione, l'assemblea è costituita in seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione del seggio in seconda convocazione, l'assemblea è costituita in terza convocazione.

7. La mancata costituzione del seggio anche in terza convocazione comporta l'indizione di nuove elezioni.

ART. 7
(Operazioni di voto)

1. Ferma restando la possibilità di adottare le modalità telematiche, la votazione si effettua a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, a mezzo di schede di colore diverso per l'elezione dei diversi organi, munite del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista. Ogni scheda elettorale, predisposta dal Consiglio direttivo uscente, contiene un rigo per il nome della lista, nonché una sequenza di righe pari al numero massimo di preferenze esprimibili, per ciascun organo da eleggere. Su ciascuna riga può essere riportata esclusivamente una preferenza, qualora siano riportate su una riga più preferenze tutte le preferenze riportate sulla riga sono nulle. È altresì nulla qualsiasi preferenza espressa al di fuori delle righe previste nella scheda elettorale.
2. I componenti del seggio elettorale verificano l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegnano le schede rispettivamente per l'elezione del Consiglio direttivo dell'Ordine e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché per l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori. All'elettore viene contemporaneamente consegnata una matita copiativa, che dovrà essere restituita al seggio contestualmente all'inserimento delle schede nell'urna.
3. Spetta al presidente del seggio elettorale di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
4. Il voto può essere espresso per la lista, riportando nella scheda la denominazione della stessa ed in tal caso il voto si intende riferito a tutti i componenti della lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti in una lista o in diverse liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
5. Il presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo, curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la sua firma e quella degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
6. All'ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
7. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal presidente e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine.

8. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio che dovrà svolgersi in seduta pubblica, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

ART. 8 (Operazioni di scrutinio)

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 4, comma 8, del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne.

2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna, al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.

3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

4. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

5. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, e decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

ART. 9 (Proclamazione dei risultati)

1. Ultimato lo scrutinio delle schede, previa verifica dell'eleggibilità ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del presente decreto, il risultato è immediatamente proclamato dal presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni a cura dell'Ordine. Le schede nulle e contestate sono conservate per quattro anni, dopo essere state vidimate dal presidente del seggio e dagli scrutatori, in un plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma, con il timbro dell'Ordine.

2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento complessivo del numero dei componenti di ogni organo da eleggere. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della delibera di iscrizione all'albo professionale. Nel caso di parità di tale data, si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

3. Il presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, al tribunale civile e penale nonché alle Federazioni nazionali degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti.

4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti.

5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo e la Commissione di albo si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età, individuato per ogni organo, per procedere alla definizione delle cariche istituzionali. Il Collegio dei revisori è convocato dal presidente entro otto giorni dalla sua nomina.

6. Restano ferme le disposizioni di carattere generale in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

7. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

ART. 10 (Elezioni suppletive)

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui sono stati eletti, sono ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni all'indizione delle elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

2. In questo caso sarà il presidente del Consiglio direttivo ad adottare i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine indicato al comma 1.

3. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

4. In tutte le ipotesi diverse da quelle indicate al comma 1, gli organi ivi menzionati restano in carica per il quadriennio nella composizione ridotta, sulla cui base vengono determinati quorum costitutivo e deliberativo.

ART. 11 (Regolamenti elettorali)

1. Ciascuna Federazione nazionale può adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali, anche in modalità elettronica e/o telematica da remoto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. Del regolamento adottato è data comunicazione al Ministero della salute.

ART. 12
(Elezioni degli organi delle Federazioni nazionali)

1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Comitato centrale;
- d) le Commissioni di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni confluenti nei corrispondenti albi;
- e) il Collegio dei revisori.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle Federazioni nazionali. I riferimenti al Consiglio direttivo, alle Commissioni di albo e al Collegio dei revisori degli Ordini sono da intendersi, relativamente alle Federazioni, rispettivamente al Comitato centrale, alle Commissioni di albo e al Collegio dei revisori.

3. Le Commissioni di albo nazionali sono elette dai presidenti delle Commissioni di albo degli Ordini.

4. Fermo restando quanto previsto per la Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, le elezioni della Commissione di albo vengono effettuate nel rispetto dei principi e con le modalità di cui all'articolo 8, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni e comunque secondo quanto previsto dai decreti ministeriali recanti la disciplina delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche e la disciplina delle Commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni. Tali elezioni si svolgono contemporaneamente alle elezioni degli organi della Federazione nazionale, la convocazione elettorale è unica, le operazioni di voto si svolgono in un unico seggio elettorale e la scheda elettorale è di un colore diverso da quello previsto per le elezioni degli altri organi.

Titolo II – Assemblee

ART.13

(Assemblea degli iscritti degli Ordini)

1. L'Assemblea degli iscritti, convocata tramite posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima del termine fissato, si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno. Ferme restando le attribuzioni di legge, compete all'Assemblea in sede ordinaria l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo si applica la procedura prevista dall'articolo 21 del presente decreto.

3. Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell'albo o quando occorra deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo concernenti le materie di cui all'articolo 3, lett. g), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modificazioni.

4. Per la validità delle assemblee occorre l'intervento di almeno un quarto degli iscritti. Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe. La delega non è ammessa per l'elezione degli organi direttivi dell'Ordine. Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti del Consiglio.

5. Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

ART.14

(Consiglio nazionale delle Federazioni)

1. Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno luogo almeno una volta all'anno. La comunicazione ai componenti del Consiglio nazionale deve essere eseguita, tramite posta elettronica certificata, almeno dieci giorni prima della votazione.

2. Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno un quarto dei componenti. Ferme restando le attribuzioni di legge, compete al Consiglio nazionale in seduta ordinaria l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo si applica la procedura prevista dall'articolo 22 del presente decreto.

ART. 15

(Assemblea dei Presidenti di Commissione di albo territoriali)

1. È costituita l'Assemblea dei Presidenti delle Commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Le funzioni e le modalità di svolgimento di tale Assemblea sono individuate nello Statuto della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione o in uno specifico regolamento interno.

ART. 16

(Svolgimento delle sedute)

1. Le sedute dell'organo di cui all'articolo 13 del presente decreto possono svolgersi anche in modalità telematica e/o mista disciplinata da appositi regolamenti interni adottati dagli Ordini territoriali e approvati dalla rispettiva Federazione nazionale. Le sedute degli organi di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto possono svolgersi anche in modalità telematica e/o mista disciplinate da appositi regolamenti interni delle Federazioni nazionali.

Capo III - Funzionamento e contabilità

ART. 17

(Funzionamento degli Ordini e delle Federazioni nazionali)

1. Gli Ordini hanno sede di norma nel capoluogo delle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in cui sono costituiti.
2. Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.
3. Il presidente dell'Ordine e il presidente della Commissioni di albo, nel caso di Ordini con più albi professionali, hanno rispettivamente la rappresentanza dell'ordine e dell'albo.
4. Il presidente dell'Ordine convoca e presiede il Consiglio direttivo e le Assemblee degli iscritti. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vicepresidente. Il presidente dell'Ordine può delegare al vicepresidente eventualmente anche alcune funzioni. Il presidente della Commissione di albo convoca e presiede la commissione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Il presidente della Commissione può delegare al vicepresidente eventualmente anche alcune funzioni, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.
5. Le funzioni di cui al comma 4 spettano rispettivamente anche al presidente della Federazione e al presidente della Commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni confluenti nei corrispondenti albi.
6. Le adunanze dei Consigli direttivi, delle Commissioni di albo, dei Collegi dei revisori degli Ordini o dei Comitati centrali, delle Commissioni di albo e dei Collegi dei revisori delle Federazioni nazionali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario, ove previsto.

ART.18

(Avvalimento)

1. Gli Ordini interessati al ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, presentano apposita richiesta alle Federazioni nazionali, indicando le funzioni di particolare rilevanza, le modalità e le condizioni di accesso.
2. Le Federazioni nazionali, valutata la sussistenza delle condizioni, trasmettono la richiesta, insieme alla relativa documentazione e al proprio parere, al Ministero della salute.
3. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Federazione di riferimento, sentiti gli Ordini interessati, sono autorizzate le forme di avvalimento o associazione tra gli Ordini che ne hanno fatto richiesta.

ART. 19
(Il Segretario)

1. Il segretario è responsabile dell'archivio, dei verbali delle adunanze delle assemblee, delle Commissioni e dei Consigli, dei registri delle relative deliberazioni, nonché di ogni altro registro previsto dalla normativa vigente.

2. Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il tesoriere, il presidente o il vicepresidente.

ART. 20
(Il Tesoriere)

1. Il tesoriere propone al Consiglio direttivo e all'Assemblea degli iscritti, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; ha la custodia dei beni di proprietà dell'ente. Il tesoriere deve tenere i libri e i registri previsti dalla normativa vigente.

ART. 21
(Mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo degli Ordini)

1. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione, entro venti giorni, il Tesoriere apporta le modifiche necessarie da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli iscritti.

2. In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti del bilancio preventivo come modificato, si applica l'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

3. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo la Federazione nomina un Commissario ad acta, scelto tra gli iscritti all'elenco nazionale dei revisori legali, che esamina, nel termine di trenta giorni, la proposta di bilancio al fine di verificare se la mancata approvazione sia fondata su vizi del documento ovvero se la proposta sia redatta nel rispetto delle norme contabili vigenti.

4. Il Commissario ad acta, verificato il rispetto delle norme contabili vigenti, approva il conto consuntivo e ne dà comunicazione alla Federazione e all'Ordine interessato.

5. Nel caso in cui in sede di verifica siano rilevati vizi della proposta del conto consuntivo ostativi all'approvazione, il Commissario riferisce alla Federazione ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

ART. 22

(Mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo delle Federazioni)

1. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione della Federazione, entro venti giorni, il Tesoriere apporta le modifiche necessarie da sottoporre al Comitato centrale e al Consiglio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio nazionale del bilancio preventivo come modificato, si applica l'articolo 27, comma 2, del presente decreto.
3. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo della Federazione il Ministero della salute nomina un Commissario ad acta, scelto tra gli iscritti all'elenco nazionale dei revisori legali, che esamina, nel termine di trenta giorni, la proposta di conto consuntivo al fine di verificare se la mancata approvazione sia fondata su vizi del documento ovvero se la proposta sia redatta nel rispetto delle norme contabili vigenti.
4. Il Commissario ad acta, verificato il rispetto delle norme contabili vigenti, approva il conto consuntivo e ne dà comunicazione alla Federazione e al Ministero della salute.
5. Nel caso in cui in sede di verifica siano rilevati vizi della proposta del conto consuntivo ostativi all'approvazione, il Commissario ad acta riferisce al Ministero della salute che procede ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del presente decreto.

ART. 23

(Modalità di votazione delle proposte di bilancio di previsione e di conto consuntivo)

1. Le proposte di bilancio di previsione e di conto consuntivo degli Ordini e delle Federazioni nazionali sono votate con votazione palese dalla Assemblea e dal Consiglio nazionale.

ART. 24

(Riscossione ed erogazione dei contributi)

1. Per la riscossione dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. g) e 8, comma 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle Entrate tributarie diverse. Per le riscossioni coattive, previa formazione degli appositi ruoli, si procede tramite i riscossori abilitati inseriti nell'albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione tenuto dal MEF con versamento diretto nelle casse degli enti o nelle altre forme consentite dalla legge.
2. Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con deliberazione dell'Assemblea degli iscritti, per gli Ordini e dal Consiglio nazionale, per le Federazioni nazionali.

Art. 25

(Regolamenti interni)

1. I regolamenti interni degli Ordini devono essere deliberati dai rispettivi Consigli direttivi e sono soggetti all'approvazione del Comitato centrale della competente Federazione nazionale.

2. I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci dall'approvazione del Comitato centrale e del Consiglio nazionale e sono comunicati al Ministero della salute.

Capo IV - Scioglimento degli organi degli Ordini e delle Federazioni nazionali

ART. 26

(Scioglimento dei Consigli direttivi e delle Commissioni di albo degli Ordini)

1. I Consigli direttivi degli Ordini e le Commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria individuati dalla rispettiva Federazione e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni degli organi disciolti.

3. Entro novanta giorni dallo scioglimento si deve procedere all'indizione delle nuove elezioni

4. I nuovi organi eletti durano in carica quattro anni.

5. Lo scioglimento dei Consigli direttivi degli Ordini può essere disposto con le stesse modalità di cui al comma 2, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di:

- a) morosità nel pagamento del contributo di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modificazioni;
- b) reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 8, comma 15, lett. c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modificazioni.

ART. 27

(Scioglimento dei Comitati centrali e delle Commissioni di albo delle Federazioni nazionali)

1. I Comitati centrali e le Commissioni di albo delle Federazioni nazionali sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e tre individuati dal Ministro della salute; alla commissione competono tutte le attribuzioni degli organi disciolti.

3. Entro novanta giorni dallo scioglimento si deve procedere all'indizione delle nuove elezioni.

4. I nuovi organi eletti durano in carica quattro anni.

Capo V – Sanzioni disciplinari e relativo procedimento

ART. 28 (Procedimento disciplinare)

1. Sono sottoposti al potere disciplinare tutti gli iscritti agli albi, i quali sono tenuti al rispetto delle norme del Codice Deontologico, la cui violazione dà luogo al procedimento disciplinare. Gli iscritti che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti contrari al decoro professionale, sono sottoposti obbligatoriamente a procedimento disciplinare da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine della provincia nel cui albo sono iscritti o della relativa Commissione di albo, nel caso di Ordini con più albi. Il procedimento disciplinare è promosso dall'Ufficio istruttore di albo, istituito per ciascuna professione ai sensi del comma 2, sulla base di esposti e segnalazioni o su richiesta del presidente della competente Commissione disciplinare o d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del Procuratore della Repubblica.

2. Ciascuna Federazione nazionale, sulla base delle disposizioni dello statuto, istituisce in ogni Regione o per più Regioni, presso la sede dell'Ordine della città capoluogo di Regione e, nel caso di più città capoluogo di Regione, presso la sede dell'Ordine con il maggior numero di iscritti, l'Ufficio istruttore di albo, composto da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni di albo della corrispondente professione, o dei Consigli Direttivi ove non presenti le commissioni di albo, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Nel caso in cui il numero degli Ordini sia superiore a undici viene sorteggiato un rappresentante per ogni ulteriore Ordine. Nel caso di Ordini che abbiano per competenza territoriale una o più Regioni, l'Ufficio istruttore di albo deve essere istituito necessariamente su base sovraregionale, con sedi distaccate in ogni Regione e avendo cura di garantire il principio di rappresentanza di ciascun Ordine.

3. Ogni Ufficio istruttore di albo è dotato di un coordinatore le cui funzioni sono svolte dal rappresentante dell'Ordine che ha sede nella città capoluogo di Regione e, in caso di assenza, da un suo delegato. Gli oneri relativi alla gestione e al funzionamento di tali uffici sono a carico dei singoli Ordini in ragione del numero degli iscritti.

4. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del Procuratore della Repubblica, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare con l'invito al professionista a riferire sui fatti oggetto della segnalazione. All'esito della istruttoria trasmettono la documentazione al competente Consiglio direttivo dell'Ordine o alla Commissione di albo, nel caso di Ordine con più albi, per il giudizio disciplinare con la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare - decisa a maggioranza dei presenti con prevalenza, in caso di parità, del voto del coordinatore - formulando in tal caso i profili di addebito, previa audizione dell'interessato, redigendo apposito verbale. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza. Devono, inoltre, astenersi e possono essere recusati per i motivi previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Gli Uffici istruttori durano in carica fino alla scadenza naturale delle relative Commissioni di albo.

5. Con riferimento ai procedimenti disciplinari di cui all'articolo 30, comma 10, del presente decreto, ad eccezione di quelli innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, le funzioni istruttorie sono svolte dall'ufficio istruttore nazionale di albo, costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da ogni Federazione nazionale di riferimento, composto da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali o interregionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. All'esito della istruttoria l'Ufficio istruttore nazionale trasmette la documentazione al competente Comitato centrale della Federazione nazionale di riferimento o alla Commissione di albo, nel caso di Federazione con più professioni, per il giudizio disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle Commissioni di albo territoriali e dei componenti del Collegio dei revisori esercenti le professioni sanitarie.

6. Nel caso di richiesta di apertura del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio istruttore, il presidente dell'Ordine o il presidente della Commissione di albo, nel caso di Ordine con più albi professionali, riferisce al Consiglio o alla Commissione di albo, nel caso di Ordine con più albi professionali per le conseguenti deliberazioni di apertura del procedimento, di archiviazione o di approfondimento istruttorio. In caso di apertura del procedimento, il presidente dell'Ordine o della Commissione di albo, nel caso di Ordine con più albi professionali, fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta:

- a) la formulazione circostanziata degli addebiti;
- b) l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta del giudizio disciplinare;
- c) l'avvertimento che l'interessato può produrre memorie e documenti fino a dieci giorni prima della seduta;
- d) l'avvertimento che l'interessato può farsi assistere da un legale o da un consulente di fiducia;
- e) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio direttivo dell'Ordine o della Commissione di albo, si procederà al giudizio in sua assenza, salvo suo legittimo e documentato impedimento.

7. In caso di necessità di approfondimento istruttorio il presidente dell'Ordine o della Commissione di albo, nel caso di Ordine con più albi professionali, invia il fascicolo disciplinare all'Ufficio istruttore per le attività istruttorie indicate nella delibera.

8. Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'interessato assistito eventualmente da un legale o da un consulente di fiducia.

9. Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'interessato, e ove presente il suo legale o consulente di fiducia, il Consiglio dell'Ordine o la Commissione d'albo, nel caso di Ordine con più albi, trattiene in decisione.

10. Le sedute del Consiglio o della Commissione di albo non sono pubbliche. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:

- a) il giorno, mese ed anno;
- b) i nomi dei componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo intervenuti;
- c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento;
- e) i dispositivi delle decisioni.

11. La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo ed è sottoscritta dal presidente e dal segretario verbalizzante. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato.

12. Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del presidente dell'Ordine o del presidente della competente Commissione di albo nel caso di Ordini con più professioni, al Ministero della salute, alla Federazione nazionale di riferimento ed al procuratore della Repubblica territorialmente competente. L'esito del giudizio disciplinare è altresì comunicato al datore di lavoro dell'interessato.

ART. 29

(Procedimento in caso di trasferimento di iscrizione)

1. Il trasferimento dell'iscrizione all'albo professionale di altro Ordine non determina l'estinzione o l'interruzione del procedimento disciplinare già pendente ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del presente decreto, né impedisce l'inizio dell'azione disciplinare per tutti i fatti o comportamenti tenuti dall'iscritto durante il periodo di iscrizione, salva la prescrizione.

2. Il Consiglio dell'Ordine o la Commissione di albo che ha irrogato la sanzione comunica la decisione, unitamente con l'attestazione della sua efficacia a seguito della mancata impugnazione, al Consiglio dell'Ordine o alla Commissione di albo di nuova iscrizione che dovrà darne esecuzione nei confronti dell'interessato entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione.

ART. 30
(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
- b) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da un giorno a ventiquattro mesi;
- d) la radiazione dall'albo.

2. La radiazione è pronunciata dal Consiglio direttivo o dalla Commissione di albo, in caso di Ordini con più professioni, nei confronti dell'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della categoria professionale di appartenenza, a seguito di violazioni di legge e dei principi contenuti nel Codice di deontologia professionale.

3. La radiazione deve essere pronunciata, solo dopo aver svolto le relative procedure disciplinari, anche nei casi di condanne penali comminate, comprese le ipotesi di applicazione della pena su richiesta (articolo 444 del codice di procedura penale), con sentenza irrevocabile per reati non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore a due anni e nei casi di:

- a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e interdizione dalla professione per una uguale durata;
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma 2, del Codice penale;
- c) applicazione di una misura di sicurezza detentiva ai sensi dell'articolo 215, comma 2 del codice penale compreso il ricovero nelle residenze per l'esercizio delle misure di sicurezza di cui al decreto legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito nella legge 30 maggio 2014, n. 81.

4. Il professionista radiato dall'albo può essere reinscritto, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa è derivata da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Sulla istanza di reinscrizione provvede il Consiglio direttivo, sentita la Commissione di albo, nel caso di Ordine con più albi, con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.

5. La sospensione dall'esercizio della professione, oltre nei casi previsti dalla legge, è disposta dal Consiglio direttivo o dalla Commissione di albo, nel caso di Ordine con più albi, in caso di:

- a) applicazione di una misura cautelare ai sensi degli articoli 281, 282, 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285, 285 bis, 286 del codice di procedura penale o applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma dell'articolo 206 del codice penale;
- b) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 e 4, del codice penale (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato);
- c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- d) applicazione delle misure di arresto in flagranza e fermo ai sensi degli articoli 380, 381 e 384 del codice di procedura penale.

6. Il Consiglio direttivo o la Commissione di albo, nel caso di Ordine con più albi, può pronunciare, sentito l'interessato, anche la sospensione nei casi di ammonizione del professionista da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o di emissione di un mandato di comparizione o ordine di accompagnamento coattivo.

7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6, la sospensione dura fino a quando abbia effetto il provvedimento da cui essa è stata determinata.

8. L'iscritto a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale per i reati di cui al precedente comma 3 o comunque per fattispecie di reato contrarie alla deontologia professionale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso. Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto in tutto o in parte fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Qualora all'esito dell'istruttoria non si disponga di elementi di fatto sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, il procedimento disciplinare può essere sospeso fino al termine di quello penale.

9. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla conoscenza del fatto da parte dell'Ufficio istruttorio di albo, salvo eventuali atti interruttivi della prescrizione.

10. Nei procedimenti disciplinari dinanzi al Comitato centrale o alle Commissioni di albo, nel caso di Federazioni con più albi professionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 16, lett. b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed in quelli dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del citato decreto legislativo n. 233 del 1946, si applicano le disposizioni del presente Capo.

11. I provvedimenti disciplinari, relativamente alle sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, una volta definitivi sono annotati, secondo le modalità indicate dall'articolo 1 del presente decreto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nell'albo territoriale e nell'albo unico nazionale per la durata di cinque anni, e, nel caso di radiazione dall'albo, per tutta la durata della vigenza, salvo intervenga provvedimento di riabilitazione.

Capo VI - Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

ART. 31 Competenza

1. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) ha competenza esclusiva:

- a) sui provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli direttivi degli Ordini delle professioni sanitarie e dalle Commissioni di albo, nei casi di Ordini con più professioni;
- b) sui provvedimenti di diniego o sul silenzio sulle istanze di iscrizione, sui provvedimenti di cancellazione o di trasferimento ad altro Ordine professionale;
- c) sui ricorsi in materia elettorale.

2. Le istanze di cui al comma 1, lettera b), si intendono respinte decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione senza che il Consiglio direttivo dell'Ordine competente o la Commissione di albo, nei casi di Ordini con più professioni, abbia provveduto. Il termine per proporre ricorso alla CCEPS decorre dalla data di formazione del silenzio diniego.

3. Per i ricorsi in materia elettorale i termini procedurali di cui all'art. 34, comma 1 e comma 3, all'art. 35, comma 1 e comma 2, all'art. 37, comma 2, all'art. 39, comma 1, e all'art. 44, comma 2, sono dimezzati.

4. La CCEPS esercita altresì, in via esclusiva, l'azione disciplinare nei confronti dei presidenti e dei membri dei Comitati centrali, dei presidenti e dei membri delle Commissioni di albo, dei membri dei Collegi dei revisori esercenti le professioni sanitarie delle Federazioni nazionali e nei confronti dei propri membri professionisti.

ART 32 (Parti del procedimento)

1. Il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) è proposto dall'interessato, personalmente o a mezzo di difensore, oppure dal Ministero della salute o dal Procuratore della Repubblica.

2. Le parti del procedimento sono:

- a) il ricorrente
- b) il Consiglio direttivo dell'Ordine o la Commissione di albo nei casi previsti dal presente decreto;
- c) il Ministero della salute;
- d) il Procuratore della Repubblica.

ART. 33
(Ricorso)

1. Il ricorso deve contenere, a pena di nullità
- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto, nonché il domicilio eletto nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni e notificazioni;
 - b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
 - c) l'esposizione sommaria dei fatti;
 - d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
 - e) l'indicazione dei provvedimenti chiesti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
 - f) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con allegazione, in questo caso, della procura speciale.

2. Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione dei provvedimenti di radiazione e di sospensione cautelare di cui all'articolo 30 del presente decreto. Relativamente a questi ultimi provvedimenti, il presidente può disporre la trattazione con priorità dei relativi ricorsi, variandone l'ordine di presentazione, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del presente decreto.

ART. 34
(Notifica e deposito)

1. Il ricorrente deve notificare il ricorso, a pena di irricevibilità, all'ente che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, ovvero che ha espletato le operazioni elettorali, nonché a tutte le altre parti indicate nell'articolo 32, comma 2, del presente decreto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla data di formazione del silenzio diniego, nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 2, del presente decreto.

2. La notificazione avviene nei modi e nelle forme previste dal codice di procedura civile.

3. Il ricorso, corredato dell'atto impugnato o di copia autentica dello stesso e di prova di avvenuta notifica, deve essere depositato, a pena di irricevibilità, presso la segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nei trenta giorni successivi all'ultima notifica effettuata.

ART. 35
(Termini per la formazione del fascicolo del ricorso)

1. Successivamente al deposito del ricorso, la Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) ne fornisce notizia alla Federazione o all'Ordine professionale e richiede al medesimo il deposito di documenti e deduzioni. La Federazione o l'Ordine professionale, che ha facoltà di inviare contestualmente gli atti alle altre parti, provvedono entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Dell'avvenuta acquisizione al fascicolo della documentazione di cui al comma 1, fatta salva l'ipotesi che le parti ne abbiano già ricevuto copia, la segreteria della CCEPS ne dà notizia al ricorrente, il quale può nei successivi venti giorni, richiedere copia degli atti depositati, produrre documenti e presentare memorie.

ART. 36
(Provvedimenti cautelari monocratici)

1. In caso di pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, le parti possono, con istanza notificata alle altre parti, chiedere al presidente della Commissione di disporre misure cautelari provvisorie.

2. Il presidente, previa verifica della rituale notificazione, provvede con decreto motivato non impugnabile, anche inaudita altera parte.

3. Il decreto ha efficacia fino all'udienza. Il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte, debitamente notificata.

4. Nei casi previsti dalla presente disposizione si applica, in quanto compatibile, l'articolo 56 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 37
(Fissazione udienza)

1. Il presidente fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei ricorsi, l'udienza per la decisione della Commissione sui ricorsi medesimi. È in facoltà del presidente di variare l'ordine predetto.

2. Le parti hanno facoltà di produrre ulteriori documenti e brevi memorie conclusionali fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza.

3. Il ricorrente, con istanza formulata direttamente nel ricorso o presentata nelle successive memorie o controdeduzioni, può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione in sede di udienza.

ART. 38
(Assenza o impedimento del presidente e del segretario)

1. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal componente della Commissione più anziano di età, ed il segretario da un funzionario di ruolo del Ministero nominato dal presidente tra i coadiutori della segreteria.

ART. 39
(Svolgimento dell'udienza)

1. La Commissione è convocata d'ordine del presidente con avviso scritto del segretario, che ne dà comunicazione alle parti almeno venti giorni prima dell'udienza.

2. Le udienze della Commissione, sono celebrate in camera di consiglio.

3. Possono partecipare alle udienze solo le parti del giudizio individuate ai sensi dell'articolo 32 del presente decreto.

4. Le Federazioni e gli Ordini possono partecipare alla camera di consiglio attraverso personale dipendente, delegato dal legale rappresentante.

5. Le parti, ferme le preclusioni e decadenze maturate a norma del presente decreto, possono costituirsi anche nella camera di consiglio e i difensori sono sentiti, ove ne facciano richiesta.

6. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

7. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Commissione ne dà avviso alle parti con dichiarazione a verbale.

8. Di ogni udienza, il segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati: il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'udienza, i nomi dei componenti intervenuti, i ricorsi esaminati e una sintesi della discussione, i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

ART. 40 (Attività istruttoria)

1. La Commissione può adottare, ad istanza di parte o anche d'ufficio, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio.

2. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, la Commissione può chiedere alle parti anche d'ufficio, chiarimenti o documenti. Su istanza di parte, la Commissione può ammettere la prova testimoniale.

3. La richiesta di documenti può essere rivolta anche a terzi.

4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedano particolari competenze tecniche, la Commissione può disporre una verifica o una consulenza tecnica.

ART. 41 (Astensione e ricusazione)

1. Ai componenti della Commissione si applicano le cause e le modalità di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

2. Sul ricorso per ricusazione di uno o più componenti decide la Commissione senza la partecipazione del componente ricusato. La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il componente ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.

ART. 42
(Decisione)

1. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto espresso dal presidente.

2. La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano e deve contenere:

- a) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità che ha proposto l'impugnazione e, qualora sia stata richiesta l'assistenza del difensore o del consulente tecnico, anche le loro generalità;
- b) l'oggetto del ricorso;
- c) una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
- d) il dispositivo;
- e) la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata;
- f) la sottoscrizione del presidente, del relatore e del segretario.

3. Alle decisioni della Commissione sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di presidente o di membro del Comitato centrale della Federazione medesima. Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro i provvedimenti o contro il silenzio diniego del Consiglio direttivo dell'Ordine o della Commissione di albo coloro che abbiano la qualità di presidente o membro del Consiglio o della Commissione stessi.

4. Con la decisione che definisce il giudizio, la Commissione dispone sulle spese secondo i parametri tabellari in vigore.

ART. 43
(Decisione in forma semplificata)

1. In sede di udienza, la Commissione, nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decide con decisione in forma semplificata, dandone avviso a verbale.

2. La motivazione della decisione in forma semplificata può consistere in un sintetico riferimento a questioni di fatto o di diritto ritenute risolutive ovvero ad un precedente giurisprudenziale analogo e condiviso dalla Commissione.

ART. 44
(Pubblicazione e notificazione della decisione)

1. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell'originale nella segreteria.

2. La decisione della Commissione è comunicata alle parti a cura della segreteria presso il domicilio eletto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

3. La decisione della Commissione è immediatamente esecutiva dalla data di comunicazione.

4. La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

ART. 45
(Ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione)

1. Il ricorso alla Corte di Cassazione avverso la decisione della Commissione può essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte della segreteria della Commissione.

2. Il ricorso alla Corte di Cassazione non ha effetto sospensivo.

ART. 46
(Omissioni o errori materiali)

1. Nel caso di omissioni o errori materiali della decisione, può procedersi alla sua correzione da parte del presidente, ai sensi degli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile.

2. La correzione va annotata a margine o in calce alla decisione, con l'indicazione del provvedimento che l'ha disposta.

ART. 47
(Sospensione del giudizio)

1. Il giudizio viene sospeso nel caso in cui la Commissione sollevi questione di legittimità costituzionale che sia rilevante e non manifestamente infondata.

2. Il giudizio viene sospeso nel caso di querela di falso; in tale ipotesi trovano applicazione le norme di cui agli articoli 77 e 78 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. Il giudizio può essere, altresì, sospeso qualora ricorra rapporto di pregiudizialità rispetto alla definizione di altro giudizio pendente innanzi ad altro giudice.

ART. 48
(Estinzione del giudizio)

1. Il giudizio si estingue per cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, per rinuncia o per decadenza nel caso di mancata riassunzione della causa.

ART. 49
(Rinuncia)

1. In qualunque stadio della controversia, fino a che non passi in decisione, si può rinunciare al ricorso, mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente e autenticata da pubblico ufficiale o dall'Avvocato munito di procura speciale alle liti e depositata presso la segreteria.

2. Si può, altresì, rinunciare al ricorso mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito verbale.

3. Dell'avvenuta rinuncia è data comunicazione alle altre parti dalla segreteria della Commissione.

4. Della rinuncia è preso atto con apposita decisione.

ART. 50
(Interruzione del giudizio)

1. Il giudizio viene interrotto ex lege nel caso di morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ovvero nel caso di morte, radiazione o sospensione dall'albo del difensore, se nominato con apposito mandato. Per la eventuale riassunzione trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile.

2. All'interruzione e alla riassunzione del giudizio si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

ART. 51
(Ruolo)

1. La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.

2. Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:
- a) memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte, con la data della loro presentazione;
 - b) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
 - c) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
 - d) l'indicazione del giorno fissato per la relativa udienza;
 - e) la data della decisione definitiva o della rinuncia al ricorso.
3. Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.

ART. 52
(Comunicazioni e Notificazioni)

1. Le comunicazioni e notificazioni di segreteria della CCEPS da farsi a norma delle disposizioni del presente decreto sono eseguite a mezzo posta elettronica certificata, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto.

ART. 53
(Sostituzione componenti Commissione)

1. Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'albo o revocati, si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

2. Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

ART. 54
(Revoca)

1. Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rispettive Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignità della categoria professionale.

ART. 55
(Segreteria e spese di funzionamento della Commissione)

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono conferite a un dirigente di seconda fascia di ruolo del Ministero della salute.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate con decreto del Ministro della salute in rapporto al numero degli iscritti a ciascuna categoria.

ART. 56
(Imposta di bollo)

1. Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e dal presente decreto sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati.

2. Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di procedimento disciplinare.

3. Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti contro-deduzioni e memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

ART. 57
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile e leggi collegate.

Capo VII – Disposizioni finali e transitorie

ART. 58

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente decreto, salvo quanto stabilito all'articolo 59, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le Federazioni nazionali approvano gli statuti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 3 del 2018 entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; per le Federazioni nazionali i cui organi non sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui di cui al primo periodo inizia a decorrere dalla data del relativo insediamento.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero della salute invita la Federazione inadempiente a provvedere nei successivi trenta giorni; l'ulteriore inerzia è considerata grave violazione della normativa vigente ai sensi dell'articolo 8, comma 20, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche.

ART. 59

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Fino alla costituzione degli uffici istruttori regionali, interregionali e nazionali di albo, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche ai procedimenti disciplinari, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata inviata, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, la lettera di convocazione per l'audizione del professionista.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse", e il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, concernente le procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie, della cui adozione è stato pubblicato l'avviso nella Gazzetta ufficiale serie generale n. 77 del 3 aprile 2018.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile per quanto concerne i ricorsi pendenti davanti alla Commissione già depositati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del Capo VI del presente decreto si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il presente decreto si applica anche all'ordinamento della professione di psicologo, per quanto compatibile con la normativa vigente.

Intesa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 3 del 2018 sul "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge n. 3 del 2018" tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

VISTO in particolare, l'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 3 del 2018, che ha demandato ad uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, la disciplina delle norme relative all'elezione degli organi, ivi comprese le commissioni d'albo, il regime di incompatibilità e il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali, i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli ordini, la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi, la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli ordini e delle federazioni, l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate, nonché le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

TENUTO CONTO che, al fine di dare attuazione alla suindicata disposizione, il Ministero della salute ha ritenuto opportuno predisporre un unico schema di regolamento allo scopo di avere un provvedimento unitario che disciplini tutti gli aspetti considerati dalla norma medesima;

CONSIDERATO che, allo scopo di esaminare e approfondire congiuntamente il testo del regolamento suindicato e addivenire ad una versione definitiva dello stesso, sono stati convocati presso il Ministero della salute appositi incontri con tutte le Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie;

ACQUISITI, pertanto, i pareri favorevoli delle sopra citate Federazioni nazionali sul testo del regolamento medesimo;

VISTA la nota del.....con la quale il Ministero della salute ha inviato a questa Conferenza il testo del suindicato "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge n. 3 del 2018";

ACQUISITO nel corso della seduta odierna l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali sulla proposta di intesa in oggetto;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa sul documento: "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 4, comma 5, della legge n. 3 del 2018" di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto.